



TRIBUNALE CIVILE DI ORISTANO

Sezione Fallimentare

Il giudice designato alla trattazione della procedura di composizione della crisi, *sub specie* di proposta di piano del consumatore, iscritta al n. 1 del registro delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento per l'anno 2022, a scioglimento della riserva, ha pronunciato il seguente

DECRETO

letti gli atti della procedura in epigrafe;

rilevato che [REDACTED], nato a [REDACTED] (OR) il [REDACTED], ha proposto domanda per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, ex artt. 6 e seguenti, legge 27 gennaio 2012, n. 3, *sub specie* di piano del consumatore, o, in via subordinata, di accordo di composizione della crisi;

rilevato che all'udienza del 22 aprile 2022 il ricorrente ha insistito per l'omologazione del piano e l'OCC ha dato atto di aver provveduto alle comunicazioni di competenza;

rilevato, altresì, che si sono costituiti mediante deposito di memorie i creditori [REDACTED] s.p.a. e [REDACTED] s.p.a., opponendosi all'omologazione del piano del consumatore; **visti** gli artt. 6 e ss., legge 3/2012, applicabile *ratione temporis* al presente procedimento;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale, considerato che il ricorrente risiede a [REDACTED] (NU) in [REDACTED] n. 29;

richiamato il decreto del 14 giugno 2022, nel quale si è dato atto che il ricorrente non è soggetto a procedure concorsuali differenti da quelle regolate dalla legge n. 3/2012, non ha fatto ricorso alla composizione della crisi negli ultimi cinque anni, né, nello stesso periodo, ha subito la revoca o l'annullamento dell'ammissione a una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento;

precisato che, diversamente da quanto sostenuto dal creditore [REDACTED] s.p.a., non ostano al riconoscimento della qualità di consumatore in capo al ricorrente i contratti di fidejussione e di finanziamento stipulati a garanzia dei debiti imprenditoriali assunti dalla [REDACTED], in quanto, da quanto emerge dagli atti, il ricorrente è rimasto estraneo all'attività imprenditoriale;

osservato, a tal proposito, che risulta principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quello per cui l'oggetto del contratto è irrilevante ai fini della applicazione della disciplina del consumatore, essendo invece determinante la qualità dei contraenti (cfr. Cass.

34515/2021; Cass. 742/2020; Cass. 32225/2018), atteso che la nozione di consumatore deve essere determinata alla luce di un criterio funzionale consistente nel valutare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito di attività estranee all'esercizio di una professione (cfr. CGUE, ordinanza 19 novembre 2015 C-74/15), con la conseguenza che la persona fisica che abbia prestato fideiussione per finalità estranee alla eventuale attività professionale esercitata deve ritenersi consumatore, senza che possa assumere rilevanza la circostanza che la garanzia abbia ad oggetto un debito di un soggetto che non è consumatore;

ritenuto che nel caso di specie, in cui la giustificazione concreta della garanzia prestata deve essere rinvenuta nel rapporto di coniugio con la debitrice principale, al ricorrente (attualmente pensionato, in precedenza dipendente pubblico), che ha agito per fini estranei a ogni eventuale attività professionale, deve riconoscersi, in applicazione dei principi sopra richiamati, la qualità di consumatore;

rilevato che, come già osservato con il decreto 14 giugno 2022, sussistono i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9, legge 3/2012, atteso che la proposta di piano del consumatore presentata dal ricorrente è corredata da particolareggiata e dettagliata relazione dell'organismo di composizione della crisi e completa della documentazione richiesta;

ritenuto che il ricorrente versi in situazione di sovraindebitamento come definito dall'art. 6, comma secondo, legge 3/2012 (perdurante squilibrio fra le obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente), come dimostrato da:

- l'entità dei debiti assunti, ammontanti a complessivi euro 133.165,03, oltre spese da soddisfarsi in prededuzione;
- la consistenza del patrimonio del ricorrente, costituito da: immobile adibito ad abitazione principale, sito in [redacted] (catasto fabbricati, foglio [redacted], mappale 5[redacted] cat. A/2), acquistato in regime di comunione dei beni con la coniuge; quota pari a 1/2 del diritto di proprietà su terreno sito nel Comune di [redacted] (OR), identificato al catasto terreni, foglio [redacted], particella [redacted] are 11.40; autovettura Ford Fiesta, immatricolata nell'anno 2008, acquistata nell'anno 2015 per euro 3.500,00 e di valore nullo, secondo la stima operata dal ricorrente e confermata dall'OCC; liquidità per euro 27.000,00 circa;
- l'entità del reddito personale, pari a circa euro 1.836,00 mensili netti, derivante da trattamento pensionistico I.N.P.S.;

ritenuto che sussista anche il requisito di ammissibilità indicato all'art. 7, lettera d) *ter* (disposizione introdotta dal d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), ossia la circostanza che il consumatore non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

ritenuto che l'intervento legislativo del 2020 abbia confermato il requisito della meritevolezza, seppur circoscrivendo l'elemento soggettivo rilevante ai fini della preclusione all'accesso alla procedura di sovraindebitamento alla *colpa grave, malafede o frode* del debitore consumatore nel determinare la situazione di sovraindebitamento, e configurandolo quale presupposto di ammissibilità, laddove la normativa precedente prevedeva la valutazione di detto requisito in sede di omologa (cfr. art. 12 bis l. 3/2012 che, nella formulazione antecedente al d.l. 137/2020, nella parte qui di interesse, prevedeva "*il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano*");

ritenuto, anche alla luce delle modifiche normative citate, cui è sottesa la *voluntas legis* di agevolare l'accesso alle procedure di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, che il beneficio della parziale esdebitazione derivante dall'omologazione del piano del consumatore possa essere escluso solo a fronte di condotte che manifestino la dolosa preordinazione della situazione di incapacienza patrimoniale, ovvero l'utilizzo di una prudenza o cautela notevolmente inferiori all'ordinaria diligenza;

osservato, in quest'ottica, che, mentre deve certamente escludersi la colpa grave ove il consumatore abbia contratto i debiti, magari anche aggravando una situazione debitoria già critica, per soddisfare esigenze primarie di vita personale e familiare, a fronte di eventi impreveduti e sopravvenuti (ad esempio, malattia, perdita del lavoro), l'elemento soggettivo deve considerarsi sussistente sia nelle ipotesi in cui l'assunzione di nuovi debiti sia effettuata dal consumatore senza considerare minimamente l'insostenibilità delle obbligazioni complessivamente assunte o sulla base di valutazioni altamente incaute, sia nelle ipotesi in cui l'indebitamento sia finalizzato a garantire all'interessato o a terzi ingiustificati vantaggi (es. acquisto beni voluttuari, mantenimento condizioni di vita sproporzionate al proprio reddito, ecc.);

ritenuto che nel caso di specie la situazione di sovraindebitamento non sia stata determinata dal debitore con colpa grave, malafede o frode, atteso che le cause dell'indebitamento sono da rinvenirsi nel sostegno finanziario alla coniuge e nella perdita del supporto economico proveniente dal defunto padre e l'esposizione debitoria deriva da finanziamenti accesi al fine di garantire un'esistenza dignitosa al debitore e alla propria famiglia, dovendosi escludere, sulla base dei documenti in atti (cfr. doc. allegati al ricorso e documentazione integrativa depositata in data 10 giugno 2022), che il ricorrente abbia assunto ulteriori passività al fine di procurarsi ingiustificati vantaggi (es. acquisto di beni voluttuari o esecuzione di pagamenti preferenziali) o di garantirsi condizioni di vita

sproporzionate rispetto al proprio reddito e neppure a causa di una prudenza o cautela notevolmente inferiori all'ordinaria diligenza, sicché deve ritenersi sussistente il requisito della meritevolezza, inteso nei termini sopra indicati;

osservato, ad ogni modo, che, a mente dell'art. 12 *bis*, comma 3 *bis*, l. 3/2012 (introdotto dalla legge 176 citata) *"Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore"*, e, nel caso in esame, [REDACTED] s.p.a. e [REDACTED] s.p.a. hanno concesso al ricorrente finanziamenti a fronte di una situazione debitoria già critica, omettendo di operare adeguata valutazione del merito creditizio del consumatore, che, alla luce del rapporto rata/reddito alla data dei finanziamenti in oggetto ([REDACTED] 29 settembre 2017, [REDACTED] 6 maggio 2019), risultava decisamente inadeguato (quando è stato concesso il finanziamento da [REDACTED], che prevedeva il pagamento di centoventi rate mensili di importo di euro 360,00 ciascuna, l'ammontare complessivo delle rate sostenute dal ricorrente ammontava ad euro 1.695,73, a fronte di reddito mensile derivante da pensione, pari ad euro 1.836,00 circa; quando è stato concesso il finanziamento da [REDACTED], che prevedeva il pagamento di settantotto rate mensili di importo di euro 369,38 ciascuna, l'ammontare complessivo delle rate sostenute dal ricorrente ammontava ad euro 2.055,73, sempre a fronte di reddito mensile derivante da pensione, pari ad euro 1.836,00 circa); né può assumere rilevanza determinante la circostanza, fatta valere da [REDACTED] s.p.a., di aver operato la valutazione sulla base delle dichiarazioni rese dal debitore sulla propria solvibilità, atteso che tali autodichiarazioni (a prescindere dal rilievo che può assumere il doc. n. 5 prodotto da [REDACTED], che presenta firma non leggibile e alcuna indicazione del finanziamento in oggetto) non possono certamente esimere la società che eroga il credito dal condurre e proseguire le proprie autonome ricerche patrimoniali sul contraente, anche consultando banche dati pertinenti, come previsto dall'art. 124 *bis* t.u.b.;

osservato che la proposta prevede il pagamento integrale delle spese prededucibili entro trenta giorni dall'omologa del piano e il pagamento parziale dei crediti chirografari (nella misura del 35%), mediante il versamento dell'importo di euro 6.455,48, distribuito tra i creditori in ragione dell'entità del rispettivo credito, entro trenta giorni dall'omologa del piano, e versamento del residuo importo, pari ad euro 40.152,28, mediante il pagamento di quarantotto rate mensili, di importo pari ad euro 851,09 ciascuna (ripartito tra i creditori in ragione dell'entità del rispettivo credito), il cui pagamento verrà effettuato il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario al beneficiario con contestuale invio di copia al gestore della crisi;

rilevato che non risultano atti in frode ai creditori;

precisato, con riguardo all'atto di compravendita 1° luglio 2020, avente ad oggetto la quota pari a ½ del diritto di proprietà sull'immobile sito in [redacted] (OR), via E. n. 10, (c.f. foglio [redacted], mappale 4 [redacted], subalterno 3, cat. A/2, mq 230), che la perizia giurata, a firma geom. [redacted], depositata dal ricorrente in data 10 giugno 2022, a seguito di richiesta di integrazione, conferma la congruità del prezzo di vendita;

ritenuta la fattibilità del piano, posto che le risorse messe a disposizione, derivanti per circa euro 20.000,00 da disponibilità liquide e per il residuo da redditi da pensione, paiono costituire garanzia sufficiente di adempimento della proposta, senza che possa contrastare con tale valutazione positiva la previsione di una durata di circa quattro anni, da ritenersi congrua, anche alla luce delle previsioni legislative in materia di liquidazione del patrimonio;

ritenuto che non pregiudichi la fattibilità del piano la ristrutturazione del credito oggetto di cessione del quinto della pensione (contratto n. [redacted], stipulato dal ricorrente con [redacted] [redacted]);

osservato, invero, che il credito ceduto dal lavoratore alla finanziaria è un credito futuro che sorge nel momento in cui il dipendente matura il diritto a percepire il relativo rateo mensile di retribuzione;

osservato che la cessione di crediti futuri, fino alla venuta ad esistenza del credito ceduto, pur perfetta, è destinata ad esplicare efficacia meramente obbligatoria, mentre l'effetto traslativo si verifica nel momento in cui i crediti ceduti vengono ad esistenza (cfr. Cass. 19 giugno 2001, n. 8333; Cass. 31 agosto 2005, n. 17590; Cass. 17 gennaio 2012, n. 551; Cass. 3 agosto 2017, n. 19341; Cass. 24 ottobre 2019, n. 27278), sicché fino a quel momento la titolarità della relativa somma rimane in capo al lavoratore che, pertanto, ne può disporre in caso di apertura di procedura di sovraindebitamento;

considerato che tale impostazione rinviene conferma nel disposto di cui comma 1 *bis* dell'art. 8 legge 3/2012, introdotto dalla legge 176/2020, di conversione del decreto legge 137/2020, che prevede espressamente la possibilità di ristrutturazione dei debiti oggetto di cessione del quinto dello stipendio o del TFR;

osservato che la modifica normativa garantisce il rispetto dei principi di concorsualità e parità di trattamento tra i creditori sottesi alla disciplina del sovraindebitamento;

osservato che considerazioni analoghe a quelle espresse relativamente alla cessione di quota della retribuzione devono essere fatte con riferimento ai pagamenti effettuati dal terzo pignorato in forza dell'ordinanza di assegnazione emessa nell'ambito della procedura esecutiva n. 61/2022 R. Es. Tribunale di Oristano, configurabile quale ipotesi assimilabile alla cessione *pro solvendo*, condizionata al pagamento della somma dovuta in favore del creditore procedente, la cui efficacia satisfattiva del diritto del creditore non coincide con il

predetto provvedimento, che chiude il procedimento esecutivo e determina il trasferimento del credito pignorato, ma è rimessa alla successiva riscossione dell'importo assegnato (Cass. 20 agosto 2014, n. 18051);

evidenziato che tale interpretazione è conforme alla lettura costituzionalmente orientata dell'art. 8, comma 1 *bis*, della legge n. 3 del 2012, che impone di includere nell'ambito di applicazione della disposizione qualunque debito, per il quale la modalità solutoria o la garanzia di adempimento siano state affidate alla cessione *pro solvendo* del credito, ivi inclusa l'ipotesi nella quale la cessione del credito sia derivata da un provvedimento giudiziale, anziché da un atto di autonomia privata (cfr. Corte Costituzionale 10 marzo 2022, n. 65);

ritenuto, pertanto, che, sebbene non possa essere disposta la sospensione, *ex art. 12 bis*, comma secondo, l. 3/2012, della procedura esecutiva citata, in quanto detta procedura si è conclusa con l'ordinanza di assegnazione 15 marzo 2022 (cfr. Cass. 3 agosto 2017, n. 19394; Cass. 7 giugno 2016, n. 11660; Cass. 23 agosto 2011, n. 17520, in merito all'identificazione del momento conclusivo del processo di espropriazione presso terzi con l'ordinanza di assegnazione del credito pignorato), all'esito dell'omologa, il datore di lavoro dovrà provvedere al pagamento della parte della retribuzione destinata ad adempiere all'ordinanza di assegnazione, così come alla delega di pagamento, al gestore della crisi, considerato che l'omologazione del piano, ai sensi dell'art. 13, comma quarto, l. 3/2012, rende inefficaci gli adempimenti eseguiti in difformità rispetto al suo contenuto;

ritenuto che le contestazioni formulate dal creditore [REDACTED] s.p.a. non possano trovare accoglimento neppure con riferimento ai compensi riconosciuti nel piano all'OCC e ai professionisti che hanno assistito nella predisposizione della proposta e del piano, atteso che il compenso dell'OCC è stato determinato secondo i parametri di cui al d.m. 202/2014, mentre quello del difensore e dell'[REDACTED], la cui opera di assistenza prestata nelle trattative con i creditori e in tutta l'attività propedeutica al deposito è stata documentata, a seguito di integrazione richiesta con provvedimento interlocutorio prima della fissazione dell'udienza per l'omologazione (cfr. documentazione depositata in data 10 giugno 2022), non risulta sindacabile giudizialmente, in quanto oggetto di pattuizione da parte del debitore;

ritenuta, inoltre, la proposta conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, atteso che il ricorrente, come sopra esposto, risulta titolare dei seguenti beni: immobile adibito ad abitazione principale, sito in [REDACTED] (catasto fabbricati, foglio [REDACTED], mappale [REDACTED], cat. A/2), acquistato in regime di comunione dei beni con la coniuge; quota pari a 1/2 del diritto di proprietà su terreno sito nel Comune di [REDACTED] (OR), identificato al catasto terreni, foglio [REDACTED], particella [REDACTED], are 11.40; autovettura Ford Fiesta, immatricolata nell'anno 2008,

acquistata nell'anno 2015 per euro 3.500,00 e di valore nullo, secondo la stima operata dal ricorrente e confermata dall'OCC; liquidità per euro 27.000,00 circa;

osservato, relativamente agli immobili, che, secondo quanto accertato dall'OCC, il valore di mercato della casa di abitazione si attesterebbe intorno ad euro 80.000,00 e quello dei terreni intorno ad euro 2.000,00;

considerato che l'immobile è stato acquistato dal debitore in regime di comunione legale e, pertanto, sarebbe destinata alla soddisfazione dei creditori personali unicamente la metà dell'eventuale ricavato dalla vendita;

considerato, altresì, che, secondo la comune esperienza delle vendite coattive, il bene in oggetto (abitazione nel Comune di ██████████, comune di circa 10.000 abitanti, il cui tessuto economico e sociale risulta notoriamente colpito da una profonda crisi), verosimilmente, troverebbe collocazione sul mercato solo dopo vari tentativi di vendita e relativi ribassi;

tenuto conto delle spese (stima, adempimenti pubblicitari, vendite telematiche, compenso liquidatore) da sostenere nell'ipotesi di apertura della liquidazione del patrimonio;

considerato, inoltre, che la liquidazione della quota di titolarità del debitore dei terreni risulterebbe non conveniente, avuto riguardo, da una parte, alla scarsa appetibilità della vendita della quota indivisa, e, dall'altra, ai costi del giudizio di divisione che supererebbero l'eventuale prezzo di vendita;

considerato, peraltro, che nell'alternativa liquidatoria spetta al giudice il vaglio di congruità sulle spese di mantenimento e, nel caso di specie, in ragione dell'ammontare della pensione dell'istante, la parte da riservare ai creditori non risulterebbe maggiore a quanto previsto dal piano proposto;

precisato che l'art. 14 *undecies* legge n. 3/12 prevede che i beni sopravvenuti sono riservati alla procedura, che si svolge nel rispetto della *par condicio creditorum* ai sensi dell'art. 14 *octies* legge n. 3/12, con la conseguenza che anche nell'ipotesi di apertura della liquidazione del patrimonio i pagamenti in favore del creditore cessionario del quinto dello stipendio e di quello beneficiario dell'ordinanza di assegnazione dovrebbero cessare con l'apertura della procedura, venendo in rilievo, per le ragioni sopra illustrate, un bene futuro;

ritenuto conclusivamente che il piano del consumatore oggetto del presente procedimento debba essere omologato;

visti gli artt. 7, 7 *bis*, 8, 9, 12 *bis*, 12 *ter* e 13 legge 3/2012;

p.q.m.

omologa

il piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento presentato da

██████████, nato a ██████████ (OR) il 20 novembre ██████████;

ordina

la pubblicazione in estratto del presente decreto ai sensi dell'art. 12 *bis* della L. 3/2012 sul sito del Tribunale di Oristano, a cura dell'Organismo di composizione della crisi, nel rispetto della normativa sulla privacy;

dispone

che i debitori effettuino i pagamenti ai vari creditori in misura, nei tempi e secondo le modalità indicate nel piano omologato, trasmettendo al gestore della crisi ricevuta dei pagamenti effettuati;

dispone

che l'organismo di composizione della crisi vigili, ai sensi dell'art. 13, comma secondo, legge 3/2012, sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori e al Giudice ogni eventuale irregolarità;

stabilisce

che il gestore della crisi depositi una relazione semestrale sull'esatto adempimento del Piano del consumatore;

precisa

che dalla data di omologazione del Piano del Consumatore, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

precisa

altresi che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano del consumatore sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori alla data di pubblicazione del decreto di omologazione del Piano.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Oristano, 2 novembre 2022

Il Giudice Delegato
dott.ssa Paola Bussu